



Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

A Clemente XI. Ad Benedictum XIII.

Luxemburgi, MDCCXLI.

23. La lettura de Casi &c. Edictum pro lectione casuum conscientiæ certis
anni temporibus in designatis Monasteriis habenda.
-

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74859](#)

EDICTUM

XXIII.

Pro electione Casuum Conscientia certis anni temporibus in designatis Monasteriis habenda.

Gio: Domenico del titolo di Santa Anastasia, della S. R. C. Prete Card. Parracciani, della Santità di Nostro Signore Vicario Generale &c.

La lettura de' Casii di Coscienza alli Curati, e Confessori è stata stimata così necessaria, che S. Pio Quinto con Editto speciale in data li 14. Februario 1571, ordinò, che si dovesse fare quotidianamente in tutti i Monasteri, e Casii Regolari di quell'Alma Città; La san. mem. di Clemente Ottavo poi per facilitarla rispetto alli Curati, e Confessori Secolari, determinò dodici principali Conventi, e comandò, che si dovesse onninem fare due volte la settimana sotto gravissime pene; E finalmente la san. mem. di Urbano Ottavo le ridusse à un sol giorno della settimana, moderando in parte le iudette pene, e concedendo alcune vacanze, le quali sono state accresciute poi, e ampliate in diversi tempi da altri Sommi Pontefici, li quali anche considerando, che alcuni Parochi, e Confessori Secolari erano molto distanti da quei luoghi, à cui dovevano intervenire per le dette lezioni, aggiunsero altri tre Conventi, e Nostro Signore altri due, ne' quali parimenti si debbono fare le lezioni morali, lasciando intere le vacanze, che quantunque non siano poche, nientemeno essendosi osservato, che spesso si tralasciano per impedimenti, ò altre cause, che occorrono, la Santità di Nostro Signore espressamente ordina, e comanda, che ne' tempi determinati nelli fogli stampati, i quali si mettono anche qui di sotto, si debbano onninem fare una volta la settimana nel giorno designato le predette lezioni; E in caso, che il P. Lettore si trovasse impedito, ò assente, il R. P. Superiore debba depurare un' altra per supplire: quando poi il detto giorno prescritto fusse impedito da qualche Festa di Precezzo, ò da qualche funzione, il medesimo P. Lettore debba determinare, ed avvisare nella lezione antecedente il giorno preciso, in cui si dovrà fare la lezione, che siegue, in modo, che non si abbia in conto alcuno à tralasciare di farla in ogni settimana.

La Santità di Nostro Signore incarica permanentemente le cose iudette alli R.R. PP. Superiori, e Lettori dei Conventi, e Chiese assegnare per le accennate lezioni, non impnendo à gli stessi per ora pena alcuna, volendo credere, che adempiranno quanto qui loro viene ingiunto, lo che per altro si riconoscerà dalli libri, dove sono notate le medesime lezioni, i quali intempestivamente si mandaranno à pigliare, ò à riconoscere dal Nostro Promotor Fiscale, ed in caso di trascuraggine si procederà alle pene condegnate: A qual'effetto vogliamo, che il presente Editto sia affisso nel luogo, dove s'ogniono farsi le dette lezioni, ò altro luogo patente. Dato in Roma dalla nostra solita Residenza questo dì 28. Novembre 1719.

G. D. Card. Vicario.

N. A. Canonico Cuggiò Segr.

I Lettori de' Casii di Coscienza debbono leggere

Dalla Domenica frà l'Ottava di tutti i Santi fino alli 20. di Decembre

Dalli sette di Gennajo sino alla Domenica in Seccafestima.

Dal Giovedì dopo le Ceneri inclusivè sino alla Domenica di Passione.

Dall'Ottava di Pasqua sino alla Vigilia della Pentecoste.

Dall'Ottava del Santissimo Corpo di Cristo sino alla Vigilia di S. Giovanni Battista.

Dal primo di Settembre sino à gli otto di Ottobre.

EDICTUM

XXIV.

Quo plura statuuntur pro Funeralibus Officiis; quibus piæ Laicorum Sodalitates intersunt.

Gio: Domenico del titolo di S. Anastasia, della S. R. C. Prete Card. Parracciani, della Santità di Nostro Signore Vicario Generale &c.

La Santità di Nostro Signore volendo, che nei Funerali si osservi il buon'ordine, affinché non succeda inconveniente alcuno con poca edificazione de' Fedeli, espressamente comanda, che si debba osservare inviolabilmente lo Statuto del Clero Romano in tutte le sue disposizioni, e particolarmente, che le Compagnie de' Secolari dovendo portare nelle Procesioni de' Funerali sudetti in luogo della Croce solamente la Infagna, ò sia Stendardino della medesima Compagnia, possano con questo entrare nelle Chiese, dove si sepelisce il Cadavere, ancorché Regolari, Parochiali, ò in qualsiasi modo privilegiate; però non dovranno tenere detto Stendardino vicino al Cataletto, mà riportarlo in un angolo della Chiesa, e ivi lasciarlo fino al fine di tutta la Funzione, come prescrive il detto Statuto cap. 5. §. 7. in Additione. Evolendo li Confratelli dopo terminato l'officio sopra il Cadavere recitare il Salmo Misericordie, ò De profundis, colle solite Preci, possano ciò fare divotamente, e privatamente, tenendo nelle mani loro le candele accese, però senza canto, e che non si adopri dal Cappellano loro la Stola, né l'Incenso, né l'Aspergiorio in conformità della disposizione del detto Statuto al cap. 7. §. 8. in additione.

Finalmente ordina Sua Santità, che si osservi il decreto della Sagra Congregazione de' Riti, ch'è il vigesimo de' Decreti Generali emanati li 10. Decembre 1703, approvati da Nostro Signore, qual Decreto è parimente inferito nel medesimo Statuto nel Cap. 5. §. poc'anzi detti in Additione: Ciòè, che occorrendo di sepellire nella Chiesa di qualsivoglia Compagnia qualche Cadavere della Parrocchia, nella quale è situata la detta Compagnia, possa il proprio Paroco, e non altrimenti il Cappellano della medesima, fare l'Ufficio funerale sul Cadavere.

Le quali cose Nostro Signore vuole, che si osservino sotto le pene contenute nel detto Statuto, e anche della Carcere in caso di qualsiasi trasgressione. Dato in Roma dalla nostra Residenza questo dì 26. Gennaro 1720.

G. D. Card. Vicario

N. A. Canonico Cuggiò Segr.

EDIC.